

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

18.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE URSO GIACINTO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Discussione e rinvio):		guardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959) . . . . . 208
Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758);		PRESIDENTE . . . . . 208, 209, 212, 214, 215
GARGANO: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564);		ALLOCCA . . . . . 210
COLOMBA ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219) . . . . . 204		AUGELLO . . . . . 211, 214
PRESIDENTE . . . . . 204, 207, 208		LUSSIGNOLI . . . . . 214
GARAVAGLIA MARIA PIA, <i>Relatore</i> . 204, 207, 208		ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . 208, 209, 211, 212, 213, 215
LUSSIGNOLI . . . . . 208		PALOPOLI . . . . . 210, 212, 213, 214
PALOPOLI . . . . . 207		PASTORE . . . . . 209, 210
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		SEPPIA, <i>Relatore</i> . 208, 209, 211, 213, 214, 215
Recepimento delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea ri-		

---

**La seduta comincia alle 10.**

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 (approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (1758); e delle proposte di legge Gargano: Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici (564); Colomba ed altri: Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici (1219).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme sulla produzione e sul commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale ed attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976 », già approvato dalla XII Commissione del Senato nella seduta del 14 maggio 1980; e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Gargano: « Norme concernenti la produzione e la vendita dei cosmetici », e dei deputati Colomba, Carloni Andreucci Maria Teresa, Giovagnoli Sposetti Angela, Trebbi Aloardi Ivanne, Palopoli, Brini, Arnone, Bernardi Antonio, Brusca, Calonaci, Di Giovanni, Fabbri, Marraffini, Pastore, Sandomenico, Tagliabue e Tessari Alessandro: « Disciplina della produzione e della vendita dei cosmetici ».

L'onorevole Maria Pia Garavaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

GARAVAGLIA MARIA PIA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, concernente la disciplina e il commercio dei prodotti cosmetici e l'attuazione della direttiva comunitaria del 27 luglio 1976, è stato già approvato dalla XII Commissione del Senato il 14 maggio 1980; ha subito, poi, una interruzione del suo *iter* per le elezioni amministrative e la crisi di Governo. La direttiva comunitaria cui si do-

vrebbe dare attuazione con questo provvedimento risale al luglio 1976. Nel frattempo la CEE ha predisposto una ulteriore modifica della direttiva, che sarà approvata entro la fine dell'anno dal Consiglio dei ministri della Comunità. Si impone pertanto una rapida approvazione del provvedimento, cui sono state aggiunte, proprio ieri, altre due proposte di legge di iniziativa parlamentare che trattano lo stesso argomento.

Il primo punto che vorrei sottolineare riguarda il fatto che su questo disegno di legge sia stata riconosciuta la competenza primaria della Commissione sanità. Se ammettiamo, recependo proprio la direttiva comunitaria, che i cosmetici sono una cosa diversa dai farmaci, ritengo che forse sarebbe stato più giusto trattare l'argomento congiuntamente alla Commissione industria. Occorre tuttavia sottolineare il dato preventivo e in questo senso, proprio nell'ottica della legge n. 833, la Commissione sanità con accorgimenti normativi e vincolanti deve garantire che anche sostanze non farmaceutiche e che non hanno alcun effetto terapeutico, non facciano comunque male alla salute. È questa una preoccupazione che abbiamo quando parliamo di alimenti e che quindi dobbiamo avere anche per quanto riguarda i cosmetici. Questa deve essere la nostra prima finalità.

In secondo luogo dobbiamo prendere in considerazione il problema della difesa dell'industria italiana in questo campo, perché l'assenza di una normativa ha consentito che il nostro mercato fosse libero e aperto all'importazione di tutti i prodotti. La mancanza di una normativa in materia ha anche fatto sì che i nostri prodotti, a parità di qualità, non siano stati recepiti all'estero, non potendo dimostrare nell'etichettatura la rispondenza a precise norme, per cui l'assenza di una normativa specifica può creare dei danni all'utente che non potrebbe far valere i propri diritti nemmeno nell'ipotesi che l'industria del settore si autoregolamentasse. Resta il fatto che parte dell'industria si è autoregolamentata per poter far fronte alla concorrenza.

In pratica, con i tre progetti di legge si cerca di arrivare ad una normativa della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici in attuazione della direttiva n. 76/768 approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 27 luglio 1976.

Il disegno di legge approvato dal Senato, all'articolo 1 fissa la definizione di « cosmetico » indicandone le caratteristiche principali ed affermando (forse un po' tautologicamente) che esso non deve confondersi con i medicinali. Nella proposta di legge Colomba ed altri, sempre all'articolo 1, si fa espresso riferimento a sostanze « non biologicamente attive », mentre la proposta di legge dell'onorevole Gargano si rifà, per quanto riguarda il primo articolo, alla direttiva della CEE. Pertanto, ciò che deve risultare ben chiaro è che i cosmetici non devono avere attività terapeutica ma sono solamente destinati a modificare l'aspetto estetico o a correggere gli odori corporei. In altre parole, essi non devono avere effetti subcutanei o sulla muscolatura. Ne consegue, sostanzialmente, che tutti e tre i provvedimenti relativamente all'articolo 1 si rifanno alla normativa della CEE.

Il settore della ricerca in questo campo è molto limitato nel nostro paese. Nel 1979, ad esempio, per tale settore sono stati spesi 5 miliardi (cioè lo 0,6 per cento del totale). Nonostante questi dati, potrebbe anche sembrare che il settore della ricerca vada avanti positivamente. Ovviamente, molto dipenderà dai tempi di attuazione del provvedimento e delle varie tabelle allegate. L'articolo 3, sostanzialmente analogo nei tre provvedimenti, prevede che sia il ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, a determinare con proprio decreto, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, l'elenco delle sostanze e dei prodotti consentiti per la preparazione dei prodotti cosmetici.

Nella proposta di legge Colomba ed altri emerge chiaramente l'esigenza di prevedere tutte le garanzie possibili per il consumatore di cosmetici attraverso una elencazione delle sostanze il cui uso è consentito. Viceversa in base alla direttiva

della CEE e al testo del disegno di legge approvato dal Senato la cosa più importante da stabilire è l'elenco delle sostanze vietate. A me sembra, però, che l'utilizzazione di sostanze già sperimentate e note, in forza di quella ricerca cui prima facevo riferimento, con la garanzia dell'aggiornamento dell'elenco da parte del Ministero della sanità, potrebbe rappresentare, in termini teorici, una soluzione accettabile. Le polemiche degli ultimi anni in materia e la mancanza di una normativa hanno determinato una situazione di estrema difficoltà per gli utenti e l'industria. Sarebbe, poi, illogico, per essere più realisti del re, che invece di recepire *tout court* la direttiva della CEE volessimo fare qualcosa di più che verrebbe ad aprire un lungo contenzioso in materia; perché, magari, siamo stati gli unici ad individuare la cosiddetta lista positiva.

Un altro punto molto importante del provvedimento in oggetto è quello riguardante i controlli sulla etichettatura, imballaggio dei prodotti, loro pubblicità, indicazioni di provenienza, contenuto, data di scadenza e avvertenze varie.

L'articolo 5 del disegno di legge approvato dal Senato, alla lettera d), prevede per i prodotti cosmetici anche la dichiarazione qualitativa e quantitativa delle sostanze. A tale riguardo, penso che in base alla esperienza che abbiamo, anche per i prodotti alimentari, queste specificazioni della qualità e della quantità delle sostanze usate (zucchero, azoto, carbonio, farina, eccetera) costituisca un elemento di immediata comprensione da parte dell'utente. L'indicazione della formula quantitativa, con i simboli ricavati dalla scienza chimica, secondo me non serve all'utente. È necessario invece che la sostanza sia controllabile, e il provvedimento prevede che i produttori comunichino, con apposita documentazione, al Ministero della sanità, i prodotti impiegati nella preparazione dei cosmetici. L'indicazione della formula quantitativa sul prodotto, invece, potrebbe sortire l'effetto di non salvaguardare il segreto industriale e quindi di non proteggere efficacemente la produzione italiana e l'occupazione. Il provvedimento

prevede inoltre che se, tipograficamente, non fosse possibile riportare sull'etichetta tutte le indicazioni previste, queste possono essere riprodotte sull'imballaggio esterno o su un foglio aggiunto alla confezione.

Poiché è importante, proprio nella logica di qualificare il tipo di produzione e salvaguardare il consumatore, seguire il processo produttivo, dobbiamo garantire che l'operatore sia in grado di riconoscere le sostanze e far sì che i processi di lavorazione non comportino per il prodotto finito il pericolo di una tossicità e nocività per l'utente, come in questi anni qualche volta è successo, in mancanza di una normativa apposita. Il disegno di legge n. 1758, che propongo di assumere come testo base in quanto già approvato dall'altro ramo del Parlamento e per la necessità di dare una sollecita definizione alla materia, prevede che la produzione e il confezionamento dei prodotti cosmetici siano effettuati in officine appositamente attrezzate, sotto la direzione tecnica di uno specialista, laureato in chimica, in chimica industriale, in chimica e farmacia e così via. Poiché il settore delle imprese di cosmetici è molto variegato (si va da officine con 5 dipendenti a stabilimenti con migliaia di addetti) mentre per le grandi officine non costituisce un problema la presenza di questo specialista, per le piccole imprese, invece, l'assunzione di una persona specializzata a tempo pieno potrebbe incidere notevolmente sui costi e sulla loro capacità di far fronte alla concorrenza. Proprio considerando questa esigenza il disegno di legge prevede, così come la proposta Colomba, per le imprese particolarmente piccole la possibilità di ricorrere ad un rapporto professionale di consulenza. Ma vi è un dato che mi preoccupa. Proprio tenendo conto della necessità di tutelare in termini preventivi il consumatore e nello stesso tempo, anche se non è esattamente il nostro compito, di salvaguardare l'industria italiana, nel disegno di legge e nella proposta Colomba si prevede una possibilità di sanatoria. Trascuro un po' la proposta Gargano, perché è così lontana da entrambi i provve-

dimenti che una interpretazione di questo testo ci condurrebbe lontano dal tipo di impostazione che ho tentato di dare nella relazione. L'articolo 12 del disegno di legge prevede che coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato per almeno tre anni la funzione di direttore tecnico, ovvero di titolare di azienda o la esercitano alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno (quindi nelle more dell'approvazione del provvedimento chi era interessato ha cominciato ad adeguarsi pensando che non sarebbe stato completamente stravolto il testo che avremmo esaminato) possono proseguire nell'attività stessa purché la documentino alla competente autorità sanitaria regionale. Io ritengo che, se la preoccupazione è stata quella di salvaguardare le piccole unità produttive, in caso di necessità di variazione della propria produzione (ad esempio perché il mercato non recepisce più quei prodotti) che era stata documentata, mettiamo le piccole imprese che vogliamo proteggere nella condizione di avere un limite nella loro gestione.

Per quanto riguarda poi la penalizzazione, ritengo che le contravvenzioni e la possibilità di reclusione previste per chi viola le disposizioni del provvedimento (che non so che tipo di reati siano, non di falsificazione o alterazione delle sostanze, ma di non rispettarne l'utilizzo) siano molto elevate. Ma se la I e la IV Commissione non hanno fatto osservazioni in proposito, non credo spetti a noi modificare quanto stabilito.

Rimanendo nella logica della repressione e del controllo, vorrei fare due osservazioni: la prima legata all'organismo tecnico di controllo, la seconda riguardante l'intervento della magistratura che ci deve tutelare in caso di inosservanza delle norme.

Per quanto riguarda l'organismo tecnico, nonostante la logica della difesa capillare prevista dalla legge n. 833, riteniamo che per i cosmetici vi sia bisogno di un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale e che si possa disporre di strumenti di indagine e controllo effi-

caci e tecnologicamente più avanzati di quelli che si possono mantenere in periferia. Quindi, la proposta di legge Colomba prevede una soluzione di grande significato, che nel disegno di legge approvato dal Senato non è ignorata del tutto (quest'ultimo provvedimento, nel caso in cui dovesse essere scelto come testo base per la discussione, dovrebbe essere migliorato in alcuni punti), mirante a demandare all'Istituto superiore di sanità e ad un suo laboratorio specializzato il compito del controllo, mentre quella Gargano contempla l'istituzione di una commissione consultiva, che mi interessa molto. Se la logica è quella di evitare che le tabelle vengano sempre accorpate in leggi perché per qualsiasi ulteriore variazione o adeguamento si deve seguire un *iter* legislativo piuttosto lungo, allora è opportuno prevedere un decreto ministeriale, e quindi un atto amministrativo più agile, o comunque una norma generale che sgravi il Ministero da eccessive responsabilità attraverso il ricorso allo strumento del decreto.

Pertanto, se la logica è quella di utilizzare un decreto del Ministro per alcune deleghe stabilite nella norma generale, allora è anche opportuna l'istituzione di una commissione consultiva per aggiornare gli elenchi e per dare suggerimenti una commissione che potrebbe comprendere anche le espressioni tipiche delle categorie interessate perché, se vogliamo fare un discorso preventivo, mi sembra che valga la pena di tener conto anche delle necessità dei produttori.

Nel corso della discussione sulle linee generali avremo modo di soffermarci più dettagliatamente sui vari aspetti del provvedimento, per cui parlerò solo della garanzia di tutela che deriva dalla magistratura. Purtroppo qualche volta (non solo nel campo delle sofisticazioni alimentari o dell'alterazione dei cosmetici, ma anche in altri campi) il sequestro, eseguito dietro denuncia (si può agire per semplice sospetto o per cautela o per precauzione), e che suona in termini allarmistici per il consumatore e disincentivanti prima e negativi poi per l'industriale sotto

il profilo economico, senza essere comprovato da una sentenza passata in giudicato, assume un aspetto forse un po' labile, troppo soggettivo. Occorre invece che il sequestro sia conseguente ad un accertamento per cui, considerando che le pene previste nel provvedimento sono elevate, ritengo opportuno che venga stabilita anche per il produttore una tutela per il tipo di danno economico che gli può venire dalla pubblicità di un sequestro eseguito senza che ne sia stata documentata la necessità. Vorrei concludere il mio intervento proprio con queste considerazioni che si richiamano alle sollecitazioni e ai colloqui che abbiamo avuto con le categorie interessate.

PRESIDENTE. I colleghi intendono fare una pausa di riflessione per valutare la relazione dell'onorevole Garavaglia o sono pronti ad intervenire nella discussione che, in questo caso, dichiarerò aperta?

PALOPOLI. Desidero far presente che il collega Colomba, che si è occupato particolarmente di questo problema, aveva preso un impegno anche considerando che la proposta di legge di cui è primo firmatario non era stata abbinata al disegno di legge...

GARAVAGLIA MARIA PIA, *Relatore*. L'ho detto all'inizio della relazione.

PALOPOLI. Pertanto, signor presidente, la vorrei pregare di non chiudere la discussione sulle linee generali in questa seduta, anche perché il gruppo comunista, per le ragioni espresse, non ritiene di dover intervenire oggi nella discussione.

PRESIDENTE. A parte il fatto che non ho ancora dichiarato aperta la discussione sulle linee generali, prima ho chiesto se si intendeva riflettere sulla relazione o se si era pronti a cominciare la discussione.

PALOPOLI. Il gruppo comunista non è pronto.

LUSSIGNOLI. Nel rilevare che l'onorevole Garavaglia, nella prima parte della relazione, si è preoccupata di farsi carico dell'assenza del collega Colomba, che aveva fatto presente la difficoltà di partecipare a questa seduta, e non si è soffermata solo sul disegno di legge approvato dal Senato, ritengo che si possa anche cominciare la discussione, chiudendola però in un'altra seduta, come ha chiesto l'onorevole Palopoli.

GARAVAGLIA MARIA PIA, *Relatore*. Il collega Colomba è entrato in questo momento in Commissione, per cui potrebbe cambiare tutto ma, all'inizio della seduta, mi era parso di capire dai timidi cenni di assenso dei commissari che vi fosse l'intenzione di cominciare a trattare il provvedimento per cercare di guadagnare un po' di tempo, anche considerando che fra non molto dovremo occuparci della legge finanziaria, del bilancio ed affrontare il problema della droga, ma certamente di non esaurirlo in questa seduta. Pertanto, anche in relazione agli impegni personali che abbiamo assunto e non venendo meno al nostro *savoir-faire*, ritengo che possiamo cominciare la discussione sulle linee generali in un'altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni la discussione sulle linee generali è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (959).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele ».

Vorrei pregare il relatore, onorevole Seppia, di riferirci sullo stato dei lavori del Comitato ristretto precedentemente nominato per l'esame degli articoli.

SEPPIA, *Relatore*. Ricordo che nella seduta del 16 luglio abbiamo approvato gli articoli 1, 4, 5, 6, 8-bis, 9 e 10, mentre abbiamo accantonato gli articoli 2, 3, 7 e 8. Faccio presente che all'articolo 3 i componenti il Comitato ristretto hanno predisposto un emendamento. Per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del provvedimento, si tratta di una problematica che resta aperta. Probabilmente, la cosa migliore sarebbe quella di non modificare l'attuale testo dell'articolo 7 del disegno di legge anche in considerazione del fatto che la competenza per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi è demandata all'autorità regionale.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A proposito della problematica relativa all'articolo 7, mi permetto di richiamare l'attenzione dei membri della Commissione sul fatto che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1980, n. 193 fu pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327 contenente il regolamento di attuazione delle modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, relativa alla « disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ». A mio avviso, il regolamento di attuazione contenuto nel decreto presidenziale n. 327 è in contrasto con il suddetto articolo 7 del disegno di legge al nostro esame e precisamente con quella parte della norma relativa agli organi di vigilanza.

In base a tale considerazione, è opinione del Governo che tale articolo 7 debba essere soppresso, trattandosi di materia già definita normativamente con il regolamento di attuazione. Qualora venga accolta questa mia proposta di soppressione, sarà necessario integrare l'articolo 9 del provvedimento con un esplicito riferimento al regolamento di attuazione con-

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1980

tenuto nel suddetto decreto presidenziale n. 327.

PRESIDENTE. Riprendiamo, pertanto, l'esame degli articoli accantonati nella seduta del 16 luglio 1980. Ricordo ai commissari che, nel corso di tale seduta, era stato approvato in linea di principio il seguente emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 2 presentato dal relatore, onorevole Seppia e dagli onorevoli Pastore, Allocca e Augello:

*All'ultimo comma dell'articolo 2, aggiungere il seguente periodo: « Chiunque produce miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni ».*

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole su questo emendamento.

SEPPIA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a tale riguardo.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via definitiva il suddetto emendamento.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche apportate.

*(È approvato).*

Ricordo che nella seduta del 16 luglio 1980 gli onorevoli Pastore, Palopoli e Calonaci avevano presentato il seguente emendamento all'articolo 3: *Dopo il primo comma aggiungere il seguente: « Non è consentita la miscelazione del miele con altro miele di provenienza italiana o straniera ».*

PASTORE. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Seppia, Allocca e Pastore hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo il primo comma, dell'articolo 3, aggiungere il seguente:*

« Non è consentita la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera. Pertanto il miele italiano deve essere commercializzato indicando l'origine nazionale ».

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

« Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni ».

Faccio presente che il secondo emendamento può essere approvato solo in linea di principio, in quanto è necessario acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali in merito alla sanzione che si prevede per chi viola le disposizioni del secondo comma che si vuole introdurre.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei sottoporre alla Commissione una osservazione di carattere generale. La Commissione deve approvare un provvedimento che recepisce una direttiva comunitaria che ha lo scopo di armonizzare le diverse legislazioni dei paesi membri. Non vorrei che una normativa in qualche modo differenziata, per quanto riguarda miele italiano e miele straniero, creasse un problema di compatibilità con la direttiva, che si muove in direzione opposta. Devo anche dire per recenti esperienze che gli organismi comunitari hanno nei confronti dell'Italia un atteggiamento non proprio positivo, innanzi tutto per il ritardo del nostro paese nel recepimento delle direttive emanate (ma questo trascende dalla nostra competenza); in secondo luogo perché vi è una estrema sensibilità internazionale rispetto a forme di

differenziazione tra prodotti nazionali e stranieri, che vengono - erroneamente credo - interpretate come tentativo di protezionismo e di eludere la finalità generale delle direttive che è appunto quella di una armonizzazione completa delle legislazioni sulle diverse merci prodotte dai singoli paesi. Mi rendo conto del carattere estremamente generale di questa osservazione, che tuttavia sottopongo alla vostra attenzione perché dobbiamo essere sicuri che una eventuale normativa specifica sui prodotti nazionali sia conforme alla lettera e allo spirito della direttiva che con questo provvedimento dobbiamo recepire.

PASTORE. Vorrei cercare di chiarire la nostra posizione. Nella seduta del 16 luglio 1980, insieme agli onorevoli Palopoli e Calonaci, avevo presentato un emendamento del seguente tenore: « Non è consentita la miscelazione del miele con altro miele di provenienza italiana o straniera ». Lo abbiamo ritirato perché troppo generico: questa dizione, infatti, non avrebbe permesso ad un produttore di miscelare miele di un alveare con miele di un altro suo alveare. L'emendamento oggi presentato, invece ci pare corretto, in primo luogo perché non è in contrasto con la direttiva comunitaria, né con il provvedimento nel suo complesso. Insistiamo su questo emendamento per due ragioni. Per quanto riguarda la prima, che è di carattere economico (ho già fatto queste osservazioni nella seduta del 16 luglio, ma desidero ripeterle perché allora non era presente il sottosegretario Orsini), ricordo che importiamo dall'Argentina 64 mila 341 quintali di miele e dal Messico poco più di 16 mila quintali. Il prezzo medio di questo miele di provenienza sud-americana e nord-americana è di 994 lire al chilogrammo, aumentate del 25 per cento per i dazi doganali, contro le 2.000-2.200 lire del prodotto nazionale. Vi è così un incentivo per gli operatori del settore, evidentemente poco onesti, a miscelare il miele straniero con quello italiano, perché ciò comporta vantaggi eco-

nomici e facili guadagni, cosa che vogliamo impedire.

La seconda ragione è di carattere più propriamente igienico-sanitario. A nostro giudizio, non vi sono sufficienti garanzie sanitarie per il miele proveniente dallo estero perché, com'è noto, esiste una infestazione che colpisce gli alveari, la varroasi, che è diffusa soprattutto nelle nazioni che ho prima citato e che si riflette negativamente sulle caratteristiche igienico-sanitarie del miele. Ora, mentre per il miele di produzione nazionale è possibile effettuare i necessari controlli, allo stato attuale delle cose non abbiamo sufficienti garanzie igienico-sanitarie per il miele importato dall'estero.

Per queste due ragioni, invito la Commissione ad approvare l'emendamento che, non consentendo di fatto la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera, ci salvaguarda da frodi di carattere igienico-alimentare e ci garantisce sul piano igienico-sanitario.

ALLOCCA. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Pastore: in caso di miscelazione, abbiamo gli strumenti per accertare che il miele è stato miscelato?

PASTORE. Per quanto mi risulta - non sono un tecnico -, in altre nazioni europee (mi riferisco in modo particolare alla Svizzera e alla Germania occidentale) esistono tecniche per verificare se sia stata effettuata una miscelazione tra miele di un certo tipo e miele di un altro tipo. In Italia non credo che vi siano tecniche tali da darci queste garanzie. Tuttavia, ci pare opportuno insistere sull'emendamento anche perché, in base all'articolo 8-bis, che abbiamo già approvato, il Ministero della sanità, di concerto con altri Ministeri, dovrà stabilire le modalità tecniche di analisi per il miele. Ritengo che per il momento dobbiamo preoccuparci di introdurre questa norma; stabiliremo poi i meccanismi tecnici per avere una garanzia sul piano legislativo.

PALOPOLI. Vorrei aggiungere solo una considerazione a quella svolta dall'onore-

vole Allocca. Dalle recenti vicende sullo scandalo dei petroli è emerso che vi sono strumenti di accertamento non scientifici, ma fiscali. Se un produttore importa un determinato quantitativo di miele, produce o compra una certa quantità di miele nazionale e vende poi quantità diverse dei due tipi di miele, è evidente che viola la legge. È un meccanismo che mi pare ovvio. Naturalmente resta il problema, sollevato dal collega Pastore, della regolamentazione successiva, ma questo si potrà risolvere con altri strumenti la cui definizione non spetta sicuramente al Parlamento.

**AUGELLO.** Ritengo che dobbiamo insistere sul concetto di difesa del prodotto (le osservazioni fatte dal sottosegretario a nome del Governo possono semmai aiutarci a migliorare questa forma di difesa), perché i produttori e le aziende e le cooperative produttrici che abbiamo ascoltato l'altro giorno hanno insistito proprio su questo concetto, che finora abbiamo sostanzialmente salvaguardato nel provvedimento. Pertanto, anche se la mescolanza non è tecnicamente controllabile, dobbiamo vietarla, perché un conto è vietare il concetto di mescolanza e un conto è lasciare che si continui per la strada seguita finora.

Desidero soffermarmi ora su un altro aspetto, trattato dal relatore e dal Governo, che riguarda l'indicazione "nazionale". Dobbiamo introdurre un concetto, se non proprio riferito al termine "nazionale", simile a questo, nel senso di una rivalutazione sotto il profilo regionale di un prodotto di origine controllata, e non dovremmo avere eccessivi scrupoli nel difendere il prodotto nazionale, perché altre nazioni europee riescono a difendere perfettamente i loro prodotti artigianali o di origine controllata.

Concludendo, ritengo che dobbiamo prevedere il divieto di mescolare il miele e, se possibile, introdurre l'indicazione "nazionale o di origine controllata".

**SEPPIA, Relatore.** Nella scorsa seduta ho espresso parere contrario ad un emendamento di questo tenore: « Non è con-

sentita la miscelazione del miele con altro miele di provenienza italiana o straniera », in primo luogo perché era in contrasto con la direttiva CEE, che sancisce il divieto di aggiungere al miele altre sostanze, fatta eccezione per il miele, e, in secondo luogo, perché nella normale lavorazione del miele artigianale o industriale avviene normalmente una miscela di miele proveniente da diversi altri alveari, senza che per questo il prodotto ne risulti alterato o peggiorato in termini qualitativi.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento presentato in questa seduta e che è del seguente tenore: « Non è consentita la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera ». Anche se siamo coscienti che allo stato attuale non è molto semplice accertare la diversa provenienza del miele, abbiamo però giustamente indicato nell'articolo 8-bis l'esigenza che il Ministero emani un decreto sulle metodiche ufficiali di analisi. Vi è quindi la possibilità di una riflessione più puntuale su questa materia che richiede una grande attenzione da parte nostra, cosa che fino ad oggi è mancata. Rilevo, infine, che vi sono state iniziative di vari istituti e centri di carattere volontario, senza un rapporto organico con lo stesso Ministero.

Vorrei ora sottolineare un altro aspetto di un problema che non è semplice e che implica giudizi e considerazioni di ordine generale. Con molta franchezza devo dire che certe vocazioni di carattere autarchico non mi convincono. Si è detto che il miele di provenienza straniera costa 990 lire al chilogrammo e che nel nostro paese vi sono tecniche di produzione e di lavorazione che determinano costi più elevati. Non è su questo terreno che dobbiamo misurarci. Però, considerando che ci troviamo di fronte ad un problema che è reale, dico « no » ad una vocazione di carattere autarchico, ma « sì » ad una politica di sviluppo dell'agricoltura che non esiste nel nostro paese.

**ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Ritengo che questi due

emendamenti debbano essere oggetto di attenta valutazione. Ciò detto, non ho difficoltà ad esprimere parere favorevole sul primo emendamento e cioè quello che afferma: « Non è consentita la miscelazione del miele italiano con altro miele di provenienza straniera. Pertanto il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale ». Si tratta di una norma, questa, che se approvata ha validità *erga omnes*. L'unica mia perplessità riguarda l'espressa indicazione della nazionalità del prodotto. Tuttavia, tale ulteriore indicazione potrebbe avere il pregio di facilitare i controlli sul prodotto.

È questa, comunque, una materia che dovrebbe essere definita nell'ambito delle responsabilità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Quanto, invece, al secondo emendamento e cioè quello che recita: « Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni », non posso che rimettermi al giudizio della Commissione.

PALOPOLI. In verità, la normativa tende a garantire il diritto di ciascuno Stato membro della CEE a non dar conto dell'origine del prodotto, con la conseguente possibilità di introdurre nel nostro paese, del miele prodotto nella Comunità economica europea senza che ne sia indicata espressamente l'origine. Ora, non credo che possa essere in contrasto con tale normativa il fatto che noi autonomamente stabiliamo che il miele italiano debba essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Per tale ragione, ritengo che non debbano esserci difficoltà da parte del Governo all'accoglimento di questo emendamento.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ho già detto che sostanzialmente condivido le finalità perseguite con questi due emendamenti. Mi sono permesso soltanto di sottolineare,

relativamente al primo emendamento, la perplessità che con esso non si persegua compiutamente il fine di armonizzare le legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento dei deputati Seppia ed altri, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché sul secondo emendamento dei deputati Seppia ed altri, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione, è necessario il parere vincolante della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò questo emendamento alla I Commissione affari costituzionali affinché esprima il prescritto parere.

La discussione sull'articolo 3 è pertanto sospesa.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, accantonato anch'esso nella seduta del 16 luglio 1980, nel corso della quale gli onorevoli Calonaci, Palopoli e Pastore avevano presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo:

« Per l'accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, il sindaco procede in qualunque momento al prelievo di campioni di miele secondo le modalità previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

Quando dalle analisi di campioni prelevati risulti l'esistenza di un illecito sanzionato penalmente, il sindaco trasmette immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria, dandone senza indugio comunicazione all'autorità regionale ed al Ministero della sanità.

Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, il sindaco dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo rappresentante.

A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro invio.

Indipendentemente dal procedimento penale il sindaco può procedere al sequestro del miele che presenti pericolo per la salute umana.

In tal caso il sindaco comunica i provvedimenti adottati e trasmette la relativa documentazione alla regione ed al Ministero della sanità che provvede ad informare le restanti regioni per l'adozione delle iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica e per il conseguente coordinamento ».

SEPPIA, *Relatore*. Già nel corso della precedente seduta ho espresso su questo emendamento alcune perplessità. Posso dire oggi con maggior convinzione che esso non rappresenta realmente quella articolazione di competenze in materie amministrative determinata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e con la legge n. 833. In base a questi provvedimenti le funzioni amministrative sono esercitate dalle regioni. L'articolo 14 della legge n. 833 attribuisce queste competenze alle unità sanitarie locali. Ci troviamo quindi nella situazione in cui il potere-dovere, sotto il profilo delle competenze in materia amministrativa, è della regione che lo esercita attraverso le unità sanitarie locali, come strumenti di carattere operativo. Il sindaco rimane come ufficiale sanitario, con proprie competenze, ma l'iniziativa vera e propria è delle unità sanitarie locali. Con la formulazione proposta si determinerebbe un conflitto di competenze tra il sindaco, che avrebbe una propria potestà attribuitagli con questa norma, e le unità sanitarie locali, che hanno proprie competenze.

Considerando che in base al decreto n. 616 e alla legge n. 833 le regioni devono determinare questo trasferimento di competenze, affiderei alle regioni la competenza legislativa di tutta la materia, rimanendo di nostra competenza solo quanto è previsto dalla legge del 1962 sulla produzione, controllo e commercializzazione degli alimenti e delle bevande.

PALOPOLI. A mio avviso, per dirimere tale questione sarebbe opportuno acquisire il parere della I Commissione affari costituzionali, anche se penso che la nostra Commissione, che a suo tempo approvò la legge di riforma sanitaria, sia competente per la parte tecnica.

Non vi sono dubbi sull'affermazione fatta dal relatore in base alla quale con la legge di riforma sanitaria e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 le regioni possono legiferare in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera. Esse, comunque, non possono procedere all'accertamento e al prelievo di campioni di miele. Le unità sanitarie locali debbono essere utilizzate dai comuni e non dalle regioni che possono definire solamente i metodi e le procedure da seguire in materia.

A questo punto, pertanto, vi è una duplice alternativa. Potrebbe essere presentato un emendamento *ad hoc*, che tenga conto, cioè, della normativa prevista dalla legge di riforma sanitaria; oppure prendere in considerazione la proposta che ha poc'anzi formulato il rappresentante del Governo. È nostra opinione che il regolamento di attuazione contenuto nel decreto presidenziale non sia correttamente in linea con quelli che sono gli orientamenti emersi dalla legge di riforma sanitaria.

Ecco, quindi, che la soluzione prospettata attraverso la proposta di soppressione dell'articolo 7 sembrerebbe la migliore e, comunque, l'unica che non sia in contrasto con le posizioni e le interpretazioni dei vari gruppi politici.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A mio giudizio, non è opportuno prevedere norme particolari per ogni singola fattispecie in materia di vigilanza, di modalità di prelievo di campioni di miele, e di utilizzazione degli strumenti istituzionali per la repressione di frodi o di illeciti. Il regolamento, che ha rappresentato un rilevante sforzo di razionalizzazione ed omogeneizzazione e che, essendo stato emanato dopo la legge di riforma sanitaria, tiene conto, in

modo certo discutibile, ma tiene conto evidentemente delle norme della legge sanitaria, rappresenta uno strumento unitario ed anche estremamente analitico (per il miele, ad esempio, stabilisce come devono essere prelevati i campioni, in che circostanze, in che quantità). Chiedo pertanto alla Commissione di non approvare una normativa differenziata che ne impedirebbe la concreta applicazione, ed insisto nella mia proposta di soppressione dell'articolo 7, tendente appunto a non determinare una disciplina frammentaria.

Poiché ritengo comunque che non sia questa una questione che si può risolvere a colpi di maggioranza, avendo un carattere squisitamente tecnico e non politico, possiamo anche approfondire questo aspetto, tenendo conto che involge, sia pure indirettamente, problemi generali importantissimi e che non possono essere definiti in sede di recepimento di una direttiva. Mi riferisco all'attuale situazione dei controlli e della sanità in generale nel nostro paese, alla luce della legislazione e della situazione di fatto che vorrei venisse adeguatamente valutata. Tutti sappiamo come l'adeguatezza, la tempestività, e l'effettiva garanzia dei controlli sia rilevante in questo, come in altri settori. Per queste ragioni sottopongo alla Commissione l'opportunità di evitare una normativa caso per caso, ma legiferare in un quadro più generale, sia pure analiticamente articolato con un regolamento, salva naturalmente la potestà di tutti di modificare queste norme, non in un'ottica specifica, ma generale.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 7.*

AUGELLO. Data la particolare situazione in cui si troviamo, penso che una breve sospensione del dibattito consentirebbe ai gruppi di trovare una linea comune su un problema non politico, ma pratico. Lo Stato si deve preoccupare di prevedere un controllo uniforme e uguale per tutti e non affidarlo caso per caso a questo o a quell'organismo.

PRESIDENTE. Se la Commissione lo ritiene opportuno, si può anche sospendere brevemente la seduta. Ma mi sembra che si fosse manifestata nella Commissione una convergenza sulla proposta del Governo di sopprimere l'articolo 7 e richiamarsi ad alcune norme di carattere generale, sia pure discutibili, già vigenti.

LUSSIGNOLI. Appunto perché vi è questa convergenza, crediamo che con una breve sospensione sia possibile formulare un emendamento su cui tutta la Commissione concordi.

PALOPOLI. Abbiamo già illustrato ampiamente la nostra posizione. Siamo comunque disposti a ritirare l'emendamento se vi è un orientamento comune ad accettare la proposta del Governo. Se lo emendamento del Governo viene accolto, a quel punto sospendiamo la seduta; se invece viene respinto, vi è lo spazio per trovare una soluzione correttiva.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'emendamento soppressivo dell'articolo 7 presentato dal Governo?

SEPPIA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso e, conseguentemente, precluso lo emendamento Calonaci ed altri.

SEPPIA, *Relatore*. Propongo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del relatore, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,50, è ripresa alle 12.

---

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1980

---

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo 8, accantonato nella seduta del 16 luglio:

ART. 8.

All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale. Si applicano sino alla riforma organica della disciplina sulle sanzioni amministrative le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il relatore, onorevole Seppia, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 8.*

SEPPIA, *Relatore*. Tutta la materia relativa all'accertamento dei reati, degli illeciti amministrativi e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento viene disciplinata dall'articolo 9, in cui si fa rinvio alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e quindi al relativo decreto di attuazione. Questa è la ragione per cui ho presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 8.

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, di cui il relatore ha chiesto la soppressione, favorevole il Governo.

*(È respinto).*

L'articolo 8 s'intende pertanto soppresso.

Ricordo che gli articoli 9 e 10 sono già stati approvati nella seduta del 16 luglio. Non appena la I Commissione affari costituzionali ci farà pervenire il proprio parere sull'emendamento all'articolo 3, procederemo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,10.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO